

- andando oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti, laddove sussistono dei rischi chiaramente individuati che devono essere affrontati.
- (5) Per porre fine all'attuale situazione di frammentazione nella quale alcuni Stati membri hanno adottato misure divergenti e per ridurre la possibilità che le autorità competenti adottino misure divergenti è importante affrontare in modo armonizzato i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai *credit default swap*. Gli obblighi da imporre dovrebbero affrontare i rischi individuati senza ridurre indebitamente i benefici che la pratica delle vendite allo scoperto comporta per la qualità e l'efficienza dei mercati. Se in determinate situazioni potrebbero esplicare effetti avversi, nelle normali condizioni di mercato le vendite allo scoperto svolgono un ruolo importante nell'assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, in particolare con riferimento alla liquidità di mercato e ad una formazione efficiente dei prezzi.
- (6) I riferimenti nel presente regolamento alle persone fisiche e giuridiche dovrebbero comprendere le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica.
- (7) Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, dovrebbe essere introdotto un modello a due livelli che offra una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Alla soglia più bassa, la notifica di una posizione alle autorità di regolamentazione interessate dovrebbe avvenire in via privata, per consentire a queste ultime di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto capace di creare dei rischi sistemici, essere scorretta o turbare i mercati; alla soglia più alta, le posizioni dovrebbero essere pubblicamente comunicate al mercato al fine di fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali corte di titoli azionari.
- (8) È opportuno introdurre un obbligo di notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell'Unione, in quanto tale notifica offrirebbe informazioni importanti per aiutare le autorità di regolamentazione a verificare se tali posizioni di fatto creino rischi sistemici o siano utilizzate per finalità scorrette. Tale obbligo dovrebbe concernere solo la notifica in via privata alle autorità di regolamentazione, in quanto la comunicazione al mercato di informazioni relative a tali strumenti potrebbe avere un effetto negativo su quei mercati del debito sovrano dove già esistono problemi di liquidità.
- (9) Gli obblighi di notifica relativi al debito sovrano dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro e dall'Unione, ivi compresi la Banca europea per gli investimenti, un ministero di uno Stato membro, un'agenzia, una società veicolo o istituzione finanziaria internazionale creata da due o più Stati membri che emette debito per conto di uno o più Stati membri, come il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il futuro Meccanismo europeo di stabilità. Nel caso di Stati membri federali, gli obblighi di notifica dovrebbero altresì riguardare gli strumenti di debito emessi da un membro della federazione. Tuttavia, essi non dovrebbero riguardare altri organi regionali, locali o semi-pubblici di uno Stato membro, che emettono strumenti di debito. L'obiettivo degli strumenti di debito emessi dall'Unione è, in particolare, di fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti o alla stabilità finanziaria degli Stati membri o assistenza macrofinanziaria a paesi terzi.
- (10) Al fine di garantire una trasparenza completa ed efficace, è importante che gli obblighi di notifica abbiano ad oggetto non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione, ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte nette create con l'utilizzo di prodotti derivati, quali contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), strumenti collegati a indici, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale (*spread bet*) relativi a titoli azionari o al debito sovrano.
- (11) Per essere utili alle autorità di regolamentazione e ai mercati, le norme sulla trasparenza dovrebbero offrire informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato dovrebbero tener conto delle posizioni sia corte che lunghe in modo da offrire informazioni valide in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, debito sovrano e *credit default swap* della persona fisica o giuridica.
- (12) Il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione. In particolare, si dovrebbe tenere conto di detto interesse economico ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l'uso di prodotti derivati come contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale relativi a titoli azionari o al debito sovrano, nonché indici, panieri di titoli e fondi negoziati in borsa (*Exchange Traded Funds* — ETF). Nel caso di posizioni relative al debito sovrano si dovrebbe tenere conto dei *credit default swap* su emittenti sovrani.

